



COMUNE di CAPRIANA

PROVINCIA di TRENTO

Verbale di deliberazione N. 26 *del Consiglio Comunale*

Adunanza di prima (2) convocazione – Seduta pubblica (3).

OGGETTO: ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

- PEDOT SANDRO – **Sindaco**
- BELOTTI FLAVIA
- CAPOVILLA DANIEL
- DALLIO ERWIN
- FOPPA CLAUDIO MASSIMO
- LAZZERI ROSANNA
- MAZZERBO MERCEDES
- PENONE ALAN
- PREDAZZER ANNA
- ZANIN PATRIZIA
- ZORZI NICOLA

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	

Partecipa il Segretario comunale dott. Alessandro Svaldi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pedot Sandro nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al nr. 02 dell'Ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE **(art. 183 L.R. 03.05.2018 nr. 2)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.01.2025 all'albo pretorio ed informatico ove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Addì, 03.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Svaldi dr. Alessandro

Oggetto: ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2023.

Premesso

la proposta di deliberazione circa la ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2023;

i pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e contabile acquisiti ex art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 nr. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e le successive modifiche e integrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della L.P. 01.02.2005 e dell'art. 24 della L.P. 29.12.2016 nr. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute nei limiti di cui alle previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "*Clausola di salvaguardia*") testualmente dispone: "*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 nr. 3.*".

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.P. nr. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. nr. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P.:

1. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
2. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
3. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
4. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
5. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo nr. 50 del 2016.*

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Evidenziato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. nr. 138/2011 e s.m. ed int., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Capriana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società "*in house providing*", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. nr. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione

pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e 3 bis1 della L.P. 10 febbraio 2005 nr. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. nr. 27/2010 sopra richiamata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 nr. 27;
- società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale nr. 27 del 2010.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P..

Tenuto conto che l'esame ricognitivo annuale di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Presa visione della rappresentazione grafica e della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente.

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. nr. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Richiamato:

- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare nr. 22 dd. 29.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;
- il provvedimento di ricognizione ordinaria, a valenza triennale, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione nr. 44 di data 31.01.2021, convalidata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 02 dd. 26.01.2022;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la *“razionalizzazione”* delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione in via diretta;

Acquisito il parere favore del Revisore dei Conti dott. Maestranzi Antonio agli atti con prot. 4655 dd. 19.12.2024, contenuto nel fascicolo istruttorio;

Vista la circolare del 15.11.2024 del Consorzio dei Comuni Trentini sull'argomento in oggetto, assunta al protocollo comunale nr. REG_CCT/12136 agli atti con Prot. 4260 di data 15.11.2024;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente esteso altresì alla dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. di data 03.05.2018 nr. 2 e s.m., al fine di consentire il rispetto dei termini di legge per il presente adempimento;

Con voti favorevoli 9, su 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ed accertati dal Presidente che, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

- 1= di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 18, comma 3bis, della L.P. nr. 1/2005, art. 24 comma 4, della L.P. nr. 27/2010 e art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, come rappresentate nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente;
- 2= di dare atto che la revisione ordinaria non richiede alcuna procedura di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute del Comune di Capriana, in relazione alle specifiche situazioni illustrate nell'allegato A;
- 3= di dare atto che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

DIRETTE	INDIRETTE
Consorzio dei Comuni Trentini - Società Cooperativa	Federazione Trentina della cooperazione soc.coop (tramite CCT) SET Distribuzione spa (tramite CCT)
Trentino Digitale spa	
Trentino Riscossioni spa	
Fiemme Servizi spa	
Azienda per il Turismo Fiemme e Cembra s.c.r.l.	

- 4= di dare atto che la partecipazione indiretta del Consorzio dei Comuni Trentini – soc.coop a Banca per il Trentino Alto Adige - Bank für Trentino-Südtirol - Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa è soggetta a razionalizzazione con cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 30.06.2025;
- 5= di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione separata ed unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, c.4 della L.R. di data 03.05.2018, n. 2 e s.m. (segue la pubblicazione entro 5 giorni dalla data della presente e pertanto entro il 04.01.2025);
- 6= di trasmettere copia della presenta alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24 comma 3 TUSP tramite portale "ConTe", a tutte le società partecipate, al MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
- 7= di pubblicare il presente documento in "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. nr. 33/2013 e L.R. nr. 10/2024 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 02.07.2010 nr. 104;*
- *in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199*

Data lettura del processo verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pedot Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Svaldi dr. Alessandro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 03 gennaio 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Svaldi dr. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 5°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2 e s.m.

- ✓ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2 e s.m.

Capriana, 30 dicembre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Svaldi Alessandro

Parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso ex art. 187, 1° comma, L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Capriana, 20 dicembre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Svaldi Alessandro

Parere di regolarità contabile espresso ex art. 187, 1° comma L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.

Il sottoscritto, quale responsabile dell'Ufficio finanziario comunale, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Capriana, 20 dicembre 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria f.f.
F.to dott. Alessandro Svaldi